



Copia

COMUNE DI GUARENE

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36

OGGETTO:

FINANZE : ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2018. DETERMINAZIONI.

L'anno duemiladiciassette addì sette del mese di dicembre alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari presso il Palazzo Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Seconda convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ARTUSIO Franco - Sindaco	Si
2. RIVETTI Piero - Assessore	Si
3. BASSO Giancarlo - Consigliere	Si
4. OCCHETTO Massimo - Consigliere	Si
5. ROBALDO Stefania - Consigliere	Si
6. TRIPALDI Sabatino - Consigliere	Si
7. GIUBELLINO Giuseppe - Consigliere	No
8. RIZZO Paolo - Consigliere	Si
9. ARDITO Lisa - Consigliere	Si
10. BOFFA CARLA - Consigliere	Si
11. MANZONE Simone - Consigliere	No
12. CASTELLO Andrea - Consigliere	Si
13. GHIGLIONE Pierantonio - Consigliere	Si
14.	
15.	
16.	
17.	
	Totale Presenti: 11
	Totale Assenti: 2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor FRACCHIA D.SSA PAOLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ARTUSIO Franco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Sono presenti in sala gli Assessori esterni Sigg.ri: Accossato e Borsa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il D.L.vo 360/98 ha istituito, a decorrere dal 1999 l'Addizionale Comunale all'IRPEF;

RICHIAMATE le deliberazioni:

C.C. n. 71/99 con cui veniva istituita per l'anno 2000 l'addizionale IRPEF nella misura di 0,2 punti percentuali;
G.C. n. 4/2005 con cui veniva stabilito di incrementare l'aliquota addizionale comunale IRPEF stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71/99 nella misura di 0,2 punti percentuali, di un ulteriore 0,1 per cento e si dava atto che gli effetti di tale aumento restavano sospesi fino al 31.12.2006;
G.C. n. 15/2007 con cui si stabiliva per l'anno 2007 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura di 0,3 punti percentuali;
C.C. N. 5/2012 di determinazione dell'aliquota nella misura dello 0,4 punti percentuali;
C.C. N. 26/2015 di determinazione dell'aliquota nelle seguenti aliquote differenziate :

- ◆ per redditi fino a 15.000,00 aliquota 0,45 con fascia di esenzione totale fino a 10.000,00 euro
- ◆ per redditi da 15.000,01 fino a 28.000,00 aliquota 0,50
- ◆ per redditi da 28.000,01 fino a 55.000,00 aliquota 0,55
- ◆ per redditi da 55.000,01 fino a 75.000,00 aliquota 0,60
- ◆ per redditi oltre 75.000,00 aliquota 0,65

VISTO l'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007), il quale stabilisce: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relativamente ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto del 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

RICHIAMATO l'art. 1 comma 142 della citata legge 296/2006 il quale dispone *che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2*

Preso atto che ai sensi dell'art.1 comma 11 del DL. 138/2011 convertito in legge 148/2011 La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. “

Visto altresì che l'art.1 comma 12 del DL 138/2011 convertito in legge 148/2011 introduce la seguente novità “ Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti alla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

Preso atto che per quanto disposto in sede regolamentare l'addizionale comunale deve essere approvata con deliberazione consiliare sia per l'istituzione sia per la misura dell'addizionale;

Ritenuto dopo attento esame e valutazione della tassazione generale tra redditi e patrimonio data la necessità di garantire gli equilibri di procedere a confermare l'aliquota in esame nelle stesse misure di cui all'anno 2017 e specificatamente:

per redditi fino a 15.000,00 aliquota 0,45 con fascia di esenzione totale fino a 10.000,00 euro
per redditi da 15.000,01 fino a 28.000,00 aliquota 0,50
per redditi da 28.000,01 fino a 55.000,00 aliquota 0,55
per redditi da 55.000,01 fino a 75.000,00 aliquota 0,60
per redditi oltre 75.000,00 aliquota 0,65
e di fissare la soglia di esenzione in Euro 10.000,00 al fine di salvaguardare i redditi più bassi;

Preso atto che tale aliquota così come determinata sulla base delle stime di entrata, fino ad oggi note, consente di raggiungere il pareggio di bilancio ;

APERTA la discussione:

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità-tecnico contabile del Responsabile Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Presenti n.11

Voti favorevoli n.11

Voti Astenuti n.==

Voti Contrari n. ==

resi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di confermare ai fini del pareggio di bilancio , per i motivi espressi in premessa indicati e che di seguito si intendono riportati, per l'anno 2017 l'istituzione dell'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 comma 3 del D.lgs 360/1998 nelle seguenti aliquote differenziate, come già deliberato per l'anno 2017 con deliberazione del C.C N. 46 del 15.12.2016

per redditi fino a 15.000,00 aliquota 0,45 con fascia di esenzione totale fino a 10.000,00 euro
per redditi da 15.000,01 fino a 28.000,00 aliquota 0,50
per redditi da 28.000,01 fino a 55.000,00 aliquota 0,55
per redditi da 55.000,01 fino a 75.000,00 aliquota 0,60
per redditi oltre 75.000,00 aliquota 0,65
- 3) di fissare la soglia di esenzione dall'applicazione dell'imposta in Euro 10.000,00;
- 4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. n. 446/1997 entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;
- 5) di riservarsi tuttavia in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio di modificare tale aliquota ai sensi di quanto previsto dall'art.193 comma 3 del dlgs 267/2000 e smi;
- 6) di riconoscere che la fissazione delle aliquote di cui al precedente punto 1) avviene attraverso l'art. 2 del Regolamento comunale disciplinante l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvato con delibera n. 15/CC del 01.03.2007 e che qui si intende integralmente confermato;
- 7) di demandare al responsabile del servizio l'adozione di tutti gli adempimenti connessi alla presente deliberazione .

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to:ARTUSIO Franco

Il Consigliere Anziano
F.to: RIVETTI Piero



Il Segretario Comunale
F.to:FRACCHIA D.SSA PAOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267 del 18.08.2000)

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.guarene.it - Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 13/12/2017 al 28/12/2017 al n. 760 del Registro delle pubblicazioni.

Guarene , li 13/12/2017



Il Segretario Comunale
F.to FRACCHIA D.SSA PAOLA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- ◆ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 267 del 18 agosto 2000).

Il Segretario Comunale
F.to: FRACCHIA D.SSA PAOLA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo

Guarene, li _____

Il Segretario Comunale

